

## SANZIONI

<b>Fattispecie</b>	<b>Art. violato</b>	<b>Sanzione</b>
Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana	articolo. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 10.000 a euro 80.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione	articolo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 7.500 a euro 60.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche	articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 5.000 a euro 27.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Etichettare, pubblicizzare o presentare materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare	articolo 3, paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 1.500 a euro 25.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Non effettuare la comunicazione, alla Commissione europea, relativa ad ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana.	articolo 11, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 10.000 a euro 30.000 (art. 3 D.Lgs. 29/2017)
Non ottemperare agli obblighi in materia di etichettatura	articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 4 D.Lgs. 29/2017)
Non avviare immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 3.000 ad euro 25.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)

normative vigenti		
Non fornire ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al regolamento ed alle normative vigenti	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 3.000 ad euro 25.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non disporre di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 60.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non rendere disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 50.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3 (adeguatezza del sistema di rintracciabilità) del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 40.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non comunicare nei tempi e nei modi previsti all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006	Articolo 6 del D.Lgs. 29/2017 commi 1, 2 e 3	da euro 1.500 a euro 9.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Omettere di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità	articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 40.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Non istituire o non mantenere un efficace sistema di controllo della qualità	articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 30.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Non elaborare e non conservare un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione	articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 2.500 a euro 25.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Non rispettare le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 40.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare	dell'articolo 4,	da euro 4.000 a euro 40.000

in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori	paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004	(art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori	dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 2.500 a euro 30.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati	articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 450/2009	da euro 1.500 a euro 25.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo	articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 450/2009	da euro 7.500 a euro 60.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009	articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 450/2009	da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo	articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 450/2009	da euro 1.500 ad euro 15.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del	articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 10/2011	da euro 6.000 a euro 60.000 (art. 8 D.Lgs. 29/2017)

regolamento medesimo		
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo	articolo 4, lettera e) , e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011	da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 8 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata	articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione (art. 9 D.Lgs. 29/2017)
Non rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 282/2008	articolo 7, paragrafo 1, e del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione (art. 9 D.Lgs. 29/2017)
Non effettuare la comunicazione alla Commissione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativa ad ogni nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana	dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 5.000 a euro 30.000 (art. 9 D.Lgs. 29/2017)
Non effettuare la notifica all'Autorità Competente prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, concernente il sito di riciclo o di fabbricazione in cui è applicato il processo di riciclo autorizzato	articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 3.000 a euro 18.000 (art. 9 D.Lgs. 29/2017)
Effettuare l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008	articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 3.000 a euro 18.000 (art. 9 D.Lgs. 29/2017)
Non ottemperare alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della	articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008	da euro 3.000 a euro 18.000 (art. 9 D.Lgs. 29/2017)

plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento		
Non rispettare le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari	articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE	da euro 6.000 a euro 60.000 (art. 10 D.Lgs. 29/2017)
Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE relativamente alla dichiarazione scritta da trasmettere all'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.	articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE	da euro 5.000 a euro 15.000 (art. 10 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare MOCA che siano: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di Pb, Zn o leghe contenenti &gt; 10% Pb</li> <li>b. stagnati internamente con Sn con Pb &gt; 1%</li> <li>c. rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che a contatto con soluzione acido acetico 1% per 24 ore, cedano Pb</li> <li>d. costituiti da materiale nella cui composizione vi sia As &gt; 3 cg/ 100 g</li> </ul>	articolo 2 bis del DPR 777/ 82, come modificato da art. 2 D.Lgs. 108/92	da € 15.494 a 92.962 (art. 2 D.Lgs. 507/99)
Produzione di MOCA in difformità dei decreti ministeriali con i quali si disciplinano i componenti consentiti nella produzione, i requisiti di purezza, limitazioni tolleranze e condizioni d'impiego.	articolo 3 del DPR 777/ 82, come modificato da art. 3 D.Lgs. 108/92	da € 7.747 a 46.481 ( art. 2 D.Lgs. 507/99)
Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari non accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale da dichiarazione di conformità	articolo 4 comma 5 del DPR 777/82 come modificato da art. 4 D.Lgs. 108/92	da € 1.549 a € 7.747 euro